Titolo

Processo sportivo in genere – principi generali – decisione - motivazione - necessità

Descrizione

Il difetto di motivazione di un provvedimento decisorio comporta la violazione di specifici parametri costituzionali (art. 111 Cost.), convenzionali (art. 6 CEDU) ed euro unitari (art. 47 CDFUE), oltreché di specifiche disposizioni eso (art. 2, comma 4, CGS CONI) ed endofederali (art. 44, comma 3, CGS). La presenza della motivazione costituisce un requisito indefettibile della decisione, tanto sul piano formale quanto su quello sostanziale, affinché la stessa possa conseguire le finalità che l'ordinamento le attribuisce, vale a dire quella di strumento di controllo della decisione nelle fasi di impugnazione a garanzia del diritto di difesa delle parti e quella di strumento che consente al giudice dell'impugnazione di sindacare compiutamente il provvedimento oggetto di gravame. L'obbligo di motivazione ha quindi funzione di garanzia e di trasparenza della giustizia sportiva dinanzi ai cittadini, siano essi tesserati, affiliati ovvero istituzioni; in tal senso la motivazione dei provvedimenti è espressione della coerenza dell'ordinamento della giustizia sportiva con i principi generali dello Stato di diritto (Collegio di garanzia dello sport, SS. UU., n. 17/2019; CFA, SS. UU., n. 16/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 28/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 75/2024-2025: CFA, Sez. I, n. 85/2024-2025; CFA, n. 101/2024-2025).

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0013/CFA/2025-2026/E

Presidente

Torsello

Relatore

Mancini

Riferimenti normativi

art. 44 CGS; art. 2, comma 4, CGS CONI; art. 111 Cost.; art. 6 CEDU; art. 47 CDFUE

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0013 CFA del 1 agosto 2025 (PFI-Sig. Giovanni Giuliano Agostino-U.S.D. Tortorici)